

CONTO CONSUNTIVO 2015

applicazione della disposizione in esame permane l'articolazione dei capitoli del bilancio dell'Istituto impostata nel 2009: nel capitolo 2.20.10 - *Spese per la partecipazione ad esposizioni, mostre e fiere* affluiscono le spese connesse a convegni, mostre e fiere soggette a vincoli normativi, mentre le spese per l'organizzazione di congressi e convegni rientranti nell'attività istituzionale, tra le quali quelle per la conferenza nazionale di statistica, sono state inserite nel capitolo 2.20.11 - *Conferenza nazionale di statistica e organizzazione di convegni da parte dell'Istituto*.

La seguente tabella indica le voci di bilancio soggette a vincolo, la spesa per il 2009, gli stanziamenti definitivi 2015, modulati secondo la normativa e le spese effettive sostenute:

Spese di rappresentanza, pubblicità, relazioni pubbliche	Spesa 2009	Stanziamento 2015	Spesa 2015
Spese di rappresentanza (4.1.30.23)	866	5.095	1.544
Pubblicità istituzionale (7.1.30.31)	71.160	11.100	0
Iniziative promozionali per la cultura statistica	0	0	0
Spese per la partecipazione ad esposizioni, mostre fiere (7.2.20.10)	38.952	6.000	4.880
Totale spese	110.978	22.195	6.424
RIDUZIONE COMPLESSIVA (80% DELLA SPESA 2009)	88.782		

Anche in questo caso le minori spese pari ad € 88.782,40 sono state riversate al capo X, capitolo 3334 di entrata del bilancio dello Stato, con mandato n. 2762 del 27/11/2015.

Permane, inoltre, l'obbligo del versamento all'erario delle economie derivanti dalla riduzione del 50% delle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza rispetto alla spesa del 2007 (art. 61, comma 5 legge 133/2008). La relativa riduzione pari ad € 119.450 (a fronte di una spesa 2007 pari ad € 238.900) è stata versata con mandato n. 705 del 30/03/2015 al capo X, capitolo 3492 di entrata del bilancio dello Stato.

CONTO CONSUNTIVO 2015**- Riduzione del 50% delle spese per missioni (art. 6, comma 12, D.L. 78/2010¹¹)**

La normativa citata prevede la riduzione del 50% della spesa relativa a missioni in Italia e all'estero, rispetto alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono escluse tutte le spese relative a missioni legate ad accordi internazionali e comunitari. Tale limite può essere superato solo in casi eccezionali, a seguito di approvazione dell'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo e di revisione dell'ente.

Il risparmio pari ad € 571.000 è stato versato al capo X del capitolo di entrata del bilancio dello Stato n. 3334, con mandato n. 2762 del 27/11/2015.

Gli stanziamenti definitivi per il 2015 sono rimasti invariati rispetto agli stanziamenti finali del 2011, determinati tenendo conto delle funzioni acquisite dall'Istat a seguito della soppressione dell'ISAE (art. 7, comma 18 del decreto legge n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010).

Spese di missione	Spesa 2009	Stanziamento 2011	Incremento ex Isae	Stanziamento definitivo 2015	Spesa 2015
Indennità e rimborso spese al personale per missioni in Italia e all'estero a carico del bilancio dell'Istat (capitolo 1.20.70, articoli 10 e 12)	1.142.000	571.000	12.800	583.800	583.800
RIDUZIONE COMPLESSIVA (50% DELLA SPESA 2009)	571.000				

- Riduzione del 50% delle spese per formazione (art. 6, comma 13, D.L. 78/2010¹²)

La normativa dispone, anche per il 2015, la limitazione per le spese di formazione del personale. Tali spese non possono essere superiori al 50% della spesa 2009 e gli enti

¹¹ A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, con esclusione delle missioni internazionali di pace, delle missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del personale di magistratura, nonché di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonché con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009.

¹² A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per attività esclusivamente di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente l'attività di formazione tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. La disposizione di cui al presente comma non si applica all'attività di formazione effettuata dalle Forze armate, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dalle Forze di Polizia tramite i propri organismi di formazione.

CONTO CONSUNTIVO 2015

dovranno svolgere l'attività di formazione rivolgendosi prioritariamente alla Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA).

A seguito della richiesta da parte dell'ufficio competente, è stato istituito nel 2014, il capitolo 1.20.12 "Formazione obbligatoria" per le spese di formazione derivanti da obblighi di legge. Tale esigenza deriva dai numerosi obblighi in materia di formazione in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro a cui si aggiungono altri obblighi normativi in altre materie. Le spese relative a tale tipologia di formazione, sulla base di numerose interpretazioni dell'art. 6, comma 13 del DL 78/2010, della sentenza della Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per la Lombardia n. 116/2011/PAR e della circolare n. 33/2011, non rientrano tra le spese soggette ai limiti di legge.

Per tale motivo si è ricalcolato il totale delle spese di formazione sostenute nel 2009, estrapolando quelle relative alla formazione c.d. obbligatoria che ammontano ad **€ 29.303,31** e rideterminando in tal modo, il limite massimo dello stanziamento e il relativo versamento allo Stato.

Di conseguenza la spesa dell'Istituto per tali spese nel 2009 è stata pari ad **€ 277.160,64** e il nuovo importo della riduzione del 50% rispetto alla spesa 2009, pari ad **€ 138.580,32**, è stata versata all'erario (articolo 6, comma 21, D.L. 78/2010 già indicato in precedenza), con mandato n. 2762 del 27/11/2015.

L'art. 21, comma 1, del Decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazione nella L. 114/2014, ha disposto la soppressione, tra gli altri organismi, anche della Scuola Superiore di Statistica e di Analisi Sociali ed Economiche (SAES), con conseguente trasferimento, nella misura dell'80%, di funzioni e risorse alla Scuola Nazionale dell'Amministrazione.

La quantificazione delle risorse finanziarie è avvenuta con l'emanazione del DPCM 24 dicembre 2014, per un importo complessivo pari ad **€ 151.092**, di cui **€ 120.874**, già stanziati e destinati alle attività formative assegnate alla SNA, i restanti **€ 30.218**, destinate al bilancio dello Stato. Per tale motivo l'Istituto con il 2° elenco di variazione al bilancio di previsione 2015, ha provveduto a ridurre l'assegnazione dello Stato per un importo pari ad **€ 151.092**, compensandola con una riduzione di **€ 44.976** degli stanziamenti del capitolo 1.20.11 "Formazione ed aggiornamento del personale, di **€ 75.898** degli stanziamenti del capitolo 1.20.12 "Formazione obbligatoria" e **€ 30.218** sulla disponibilità del fondo di riserva.

Di conseguenza lo stanziamento definitivo del capitolo della formazione risulta pari ad **€ 112.104**

CONTO CONSUNTIVO 2015

La seguente tabella indica le voci di bilancio soggette a vincolo, la spesa per il 2009, gli stanziamenti definitivi del 2015, modulati secondo quanto previsto dalla normativa e le spese effettive sostenute nel 2015 anche tenendo conto delle funzioni acquisite dall'Istat a seguito della soppressione dell'ISAE (art. 7, comma 18 del decreto legge n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010).

Capitoli	Spesa 2009	Stanziamenti formazione Istat	Incremento ex Isae	Stanziamento definitivo 2015	Spesa 2015
Formazione ed aggiornamento del personale (1.20.11)	290.568	138.580	18.500	112.104	92.404
Formazione enti Sistan (1.30.21)	15.896	-	-	-	-
Totale	306.464	138.580	18.500	112.104	92.404

- **Limite spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali** (art. 8, comma 1, D.L. 78/2010¹³ e art. 2 commi 618 e seguenti legge 244 del 24/12/2007¹⁴)

Sulla base di queste disposizioni le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili non possono superare il 2% del valore dell'immobile. Per gli

¹³ Il limite previsto dall'articolo 2, comma 618, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 per le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato a decorrere dal 2011 è determinato nella misura del 2 per cento del valore dell'immobile utilizzato. Resta fermo quanto previsto dai commi da 619 a 623 del citato articolo 2 e i limiti e gli obblighi informativi stabiliti, dall'art. 2, comma 222, periodo decimo ed undicesimo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Le deroghe ai predetti limiti di spesa sono concesse dall'Amministrazione centrale vigilante o competente per materia, sentito il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano nei confronti degli interventi obbligatori ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente la sicurezza sui luoghi di lavoro. Per le Amministrazioni diverse dallo Stato, è compito dell'organo interno di controllo verificare la correttezza della qualificazione degli interventi di manutenzione ai sensi delle richiamate disposizioni.

¹⁴ 618. Le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato non possono superare, per l'anno 2008, la misura dell'1,5 per cento e, a decorrere dal 2009, la misura del 3 per cento del valore dell'immobile utilizzato. Detto limite di spesa è ridotto all'1 per cento nel caso di esecuzione di interventi di sola manutenzione ordinaria. Per gli immobili in locazione passiva, è ammessa la sola manutenzione ordinaria nella misura massima dell'1 per cento del valore dell'immobile utilizzato. (...)

619. Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui al comma 618 devono essere effettuate esclusivamente con imputazione a specifico capitolo, anche di nuova istituzione, appositamente denominato, rispettivamente di parte corrente e di conto capitale, iscritto nella pertinente unità previsionale di base della amministrazione in cui confluiscono tutti gli stanziamenti destinati alle predette finalità. Il Ministro competente è autorizzato, a tal fine, ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio.

623. A decorrere dall'anno 2008 gli enti ed organismi pubblici inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione individuati dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione degli enti territoriali e locali e degli enti da essi vigilati, delle aziende sanitarie ed ospedaliere, nonché degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, si adeguano ai principi di cui ai commi da 615 a 626, riducendo le proprie spese di manutenzione ordinaria straordinaria in modo tale da rispettare i limiti previsti ai commi da 615 a 626. L'eventuale differenza tra l'importo delle predette spese relative all'anno 2007 e l'importo delle stesse rideterminato a partire dal 2008 secondo i criteri di cui ai commi da 615 a 626, è versata annualmente all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno. Gli organi interni di revisione e di controllo vigilano sull'applicazione del presente comma.

CONTO CONSUNTIVO 2015

immobili in locazione si possono effettuare solo interventi di manutenzione ordinaria nel limite dell'1% del loro valore.

L'importo stanziato per il 2015, seppur inferiore ai limiti normativi, è superiore a quanto impegnato nel 2007. Conseguentemente, non occorre effettuare alcun versamento all'erario per l'esercizio 2015 (il comma 623 dell'articolo di legge in esame, infatti, prevede che *"l'eventuale differenza tra l'importo delle predette spese relative all'anno 2007 e l'importo delle stesse rideterminato a partire dal 2008 secondo i criteri di cui ai commi da 615 a 626 è versato annualmente all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno"*).

Per il bilancio 2015 le manutenzioni e riparazioni sono state determinate nel seguente modo, tenendo conto anche del diverso valore complessivo degli immobili determinato sulla base della variazione di alcune sedi in locazione:

Modalità di determinazione del limite di spesa			
Tipologia di sedi	Valore Immobili	Limite applicabile	Importo massimo spese manutenzioni ordinarie e straordinarie 2015
Sedi regionali in locazione	25.888.964	1,0%	258.890
Sedi romane in locazione	118.577.826	1,0%	1.185.778
Totale valore immobili in locazione (solo manutenzione ordinaria)	144.466.790	1,0%	1.444.668
Sedi romane in proprietà (manutenzione ordinaria e straordinaria)	216.097.712	2,0%	4.321.954
TOTALE	360.564.502		5.766.622

Tipologia di spesa	Importo speso nel 2007	Importo massimo delle spese	Importo stanziato nel 2015	Importo speso nel 2015
Manutenzione, riparazione e adattamento locali in locazione (1.30.10.15, 1.30.10.23, 1.30.10.24, 1.30.10.25)	999.477	1.444.668	1.175.800	1.005.857
Manutenzione, riparazione e adattamento locali in proprietà e demaniali (1.30.10.14, 1.30.10.21, 1.30.10.22)		4.321.954	1.087.000	951.397
Manutenzione straordinaria immobili di proprietà (6.30.60.10, 6.30.60.12, 6.30.60.13, 6.30.60.21, 6.30.60.22)	3.035.067			2.950.000
Totale complessivo delle spese	4.034.544	5.766.622	5.212.800	4.686.094

CONTO CONSUNTIVO 2015

Nella gestione delle spese di manutenzione nel corso del 2015 si è tenuto conto di quanto stabilito nell'articolo 12 del decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011¹⁵ recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" convertito nella legge n. 111 del 15/7/2011".

Inoltre, nella gestione degli immobili si è tenuto conto dell'art. 3 commi 4 e 5 relativo alla riduzione del 15% dei canoni di locazione per quanto attiene ai contratti scaduti o rinnovati a partire dal 2013 nonché dell'articolo 6, comma 9 del decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012 che prevede che all'art. 2 della legge n. 191/2009, è aggiunto il comma 222-bis che dispone l'ottimizzazione degli spazi.

In tale ottica, nel mese di aprile 2015, l'Istituto ha ridotti i costi di locazione delle sedi romane per un importo di circa € 350.000,00 stante la cessazione del contratto di locazione delle sedi di Piazza Indipendenza.

Inoltre, nel mese di giugno 2015 è stato adottato il piano di razionalizzazione delle sedi (romane e regionali) con l'obiettivo di ridurre i costi di locazione delle sedi per circa 3 milioni di euro su base annua.

- Limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali (art. 23-ter, comma 1, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201¹⁶, convertito nella legge 22

¹⁵ A decorrere dal 1° gennaio 2012 le operazioni di acquisto e vendita di immobili, effettuate sia in forma diretta sia indiretta, da parte delle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con l'esclusione degli enti territoriali, degli enti previdenziali e degli enti del servizio sanitario nazionale, nonché del Ministero degli affari esteri con riferimento ai beni immobili ubicati all'estero, sono subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. Per gli enti previdenziali pubblici e privati restano ferme le disposizioni di cui al comma 15 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

¹⁶ 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al presente comma devono essere computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno.

CONTO CONSUNTIVO 2015

dicembre 2011, n. 214 e art. 13, D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito nella legge 23 giugno 2014, n. 89¹⁷⁾)

Il DPCM 23 marzo 2012, adottato ai sensi dell'art. 23-ter, comma 1 del D.L. 6 dicembre 2011, n° 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n° 214 in materia di riduzioni di spesa e costi degli apparati pubblici, definisce il limite massimo retributivo del trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito dei rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali ponendo, inoltre, a carico dei destinatari della disciplina, individuati dall'art. 2 del medesimo DPCM, dettagliate prescrizioni. Il parametro massimo di riferimento è dato dal trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione.

Per trattamento retributivo percepito annualmente, si intende quello comprendente le indennità e le voci accessorie, le eventuali remunerazioni per incarichi ulteriori o consulenze, collaborazioni o incarichi aggiuntivi conferiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza nonché importi derivanti da trattamenti pensionistici o assimilati.

L'art. 13 del D.L. 24 aprile 2014, n°66 convertito con modificazioni nella L. 23 giugno 2014 n° 89, ha stabilito che il limite massimo retributivo annuo, con decorrenza 1° maggio 2014, ammonta ad € 240.000,00. Poiché lo stanziamento del 2014 risultava pari ad € 270.000,00, il risparmio da versare annualmente è pari ad € 30.000,00 ed è stato versato al capo X, capitolo 3512 del bilancio dello Stato, con mandato n.2764 del 27/11/2015. Relativamente alla quota da versare per l'anno 2014, si è in attesa di una risposta al chiarimento richiesto al ministero competente circa la modalità di determinazione delle somme da versare per il primo anno di applicazione del nuovo limite retributivo.

¹⁷ 1. A decorrere dal 1° maggio 2014 il limite massimo retributivo riferito al primo presidente della Corte di cassazione previsto dagli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni, è fissato in euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente. A decorrere dalla predetta data i riferimenti al limite retributivo di cui ai predetti articoli 23-bis e 23-ter contenuti in disposizioni legislative e regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono sostituiti dal predetto importo.

CONTO CONSUNTIVO 2015

- **Riduzione delle spese per l'utilizzo di carta** (articolo 27, commi 1 e 2, legge 133 del 6/8/2008¹⁸)

La normativa prevede la riduzione del 50%, rispetto alla spesa dell'esercizio 2007, della spesa per la stampa di relazioni e pubblicazioni distribuite gratuitamente od inviate ad altre amministrazioni.

Il contenimento di tale tipologia di spesa non è immediatamente desumibile dalla lettura del bilancio in quanto l'articolo di riferimento 2.10.30.20 "Editoria cartacea e su supporto informatico", suddiviso con il nuovo piano dei conti negli articoli 2.10.30.11 "Stampa e rilegatura" e 2.10.30.12 "Altri servizi n.a.c.", include sia le spese per la stampa di relazioni e pubblicazioni fornite gratuitamente, sia quelle per la stampa di prodotti editoriali ceduti dietro pagamento del prezzo di copertina, nonché ulteriori servizi editoriali che non prevedono la stampa di volumi.

L'importo impegnato nel 2015 è pari ad € 87.414, a fronte di uno stanziamento pari ad € 138.860, in quanto l'Istituto sta continuando ad adottare tutte le iniziative utili per la riduzione delle stampe interne di pubblicazioni e documenti distribuiti gratuitamente e per contenere, in generale, il consumo di carta.

- **Trattamento accessorio del personale** (articolo 9, comma 2 bis del D.L. 78/2010¹⁹ e art. 67, commi 5 e 6, legge 133 del 06/08/2008²⁰)

¹⁸1. Al fine di ridurre l'utilizzo della carta, dal 1° gennaio 2009, le amministrazioni pubbliche riducono del 50 per cento rispetto a quella dell'anno 2007, la spesa per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni. 2. Al fine di ridurre i costi di produzione e distribuzione, a decorrere dal 1° gennaio 2009, la diffusione della Gazzetta Ufficiale a tutti i soggetti in possesso di un abbonamento a carico di amministrazioni o enti pubblici o locali è sostituita dall'abbonamento telematico. Il costo degli abbonamenti è conseguentemente rideterminato entro sessanta giorni (dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto).

¹⁹ 2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo.

²⁰ 5. Per le medesime finalità di cui al comma 1, va ridotta la consistenza dei Fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni di cui al comma 189 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Conseguentemente il comma 189, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è così sostituito: «189. A decorrere dall'anno 2009, l'ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, degli enti pubblici non economici, inclusi gli enti di ricerca e quelli pubblici indicati all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle università, determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali, non può eccedere quello previsto per l'anno 2004 come certificato dagli organi di controllo di cui all'articolo 48, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

CONTO CONSUNTIVO 2015

La prima disposizione prevede che, fino al 31/12/2014, le risorse destinate al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non possano essere superiori al corrispondente importo del 2010 e sono comunque ridotte in misura proporzionale alla riduzione del personale. Inoltre a partire dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni predette.

La seconda prevede il contenimento del fondo per la contrattazione integrativa del 10% rispetto all'importo del 2004. L'ammontare della riduzione derivante dalla disposizione in esame, pari ad € 736.173,41, è confluita nel capitolo 1.80.40 (Oneri derivanti da disposizioni di finanza pubblica) e successivamente versata all'erario sul capitolo 3348, capo X, con mandato n. 2763 del 27/11/2015.

Riassumendo gli elementi che hanno portato a quantificare la restituzione al bilancio dello Stato delle somme risparmiate, si perviene ad una quantificazione pari a € 2.016.715,63, di cui € 1.971.934,65 relativo ai risparmi 2015 e € 44.780,98 ai risparmi 2014, come viene specificato nel prospetto seguente:

e, ove previsto, all'articolo 39, comma 3-ter della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ridotto del 10 per cento.

6. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente articolo sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria entro il mese di ottobre all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 2368

CONTO CONSUNTIVO 2015

Risparmi di spesa anno 2015		
Articolo 61, comma 1 legge 133/08 (organi)	26.700,00	Mandato n. 705 del 30/03/2015
Articolo 61, comma 5, legge 133/08 riduzione del 50% delle spese relative alle relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza rispetto alla spesa 2007	119.450,00	Mandato n. 705 del 30/03/2015
Articolo 67, legge 133/08 (fondo contrattazione integrativa)	736.173,41	Mandato n. 2763 del 27/11/2015
Articolo 6, comma 1 D.L. 78/2010, riduzione relativa alle spese per organi	187.800,00	Mandato n. 2762 del 27/11/2015
Articolo 6, comma 3 D.L. 78/2010, riduzione 10% relativa alle spese per organi (risparmio 2015)	44.780,98	Mandato n. 2761 del 27/11/2015
Articolo 6, comma 8 D.L. 78/2010 riduzione pubblicità e rappresentanza dell'80% rispetto alla spesa 2009	88.782,40	Mandato n. 2762 del 27/11/2015
Articolo 6, comma 12 D.L. 78/2010 riduzione spese per missioni del 50% rispetto alla spesa 2009	571.000,00	Mandato n. 2762 del 27/11/2015
Articolo 6, comma 13 D.L. 78/2010 riduzione spese per formazione del 50% rispetto alla spesa 2009	138.580,32	Mandato n. 2762 del 27/11/2015
Articolo 6, comma 14 D.L. 78/2010 riduzione spese auto del 20% rispetto alla spesa 2009	28.667,54	Mandato n. 2762 del 27/11/2015
Articolo 23 ter, D.L. 201/2011 riduzione del compenso per il Presidente dell'Istituto	30.000,00	Mandato n. 2764 del 27/11/2015
Articolo 1, commi 141-142, legge 228/2012 riduzione dell'80% della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi	281.386,28	Mandato n. 1595 del 16/7/2015
TOTALE pagamenti risparmi 2015	1.971.934,65	
Articolo 6, comma 3 D.L. 78/2010, riduzione 10% relativa alle spese per organi (risparmio 2014)	44.780,98	Mandato n. 2761 del 27/11/2015
TOTALE pagamenti risparmi 2014	44.780,98	
TOTALE PAGAMENTI 2015	2.016.715,63	

Di seguito vengono elencate una serie di disposizioni normative che prevedono riduzioni di spesa che non comportano il relativo versamento al bilancio dello Stato. In particolare:

- **Assenza per malattia** (art. 71 legge 133 del 06/08/2008 ²¹)

²¹ 1. Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute

CONTO CONSUNTIVO 2015

La disposizione prevede delle trattenute al pubblico dipendente nei primi dieci giorni di malattia, ad esclusione di specifiche ipotesi.

I relativi risparmi non devono essere riversati allo Stato, ma costituiscono economia di bilancio per i singoli enti, con l'unica limitazione che non possono essere impiegati per alimentare i fondi per la contrattazione integrativa. Per il 2015 il risparmio è stato pari ad **€ 85.051,19**.

Oltre a quanto analiticamente esposto finora, nella predisposizione del bilancio di previsione e nella successiva gestione nel corso dell'esercizio delle spese l'Istat ha tenuto conto di ulteriori disposizioni di contenimento delle spese derivanti da normative precedenti e per le quali l'Istituto ha continuato ad adottare le misure già assunte nel corso degli anni precedenti. Di seguito si enunciano le principali disposizioni:

- Limitazioni alla possibilità di conferire incarichi di consulenza in materia informatica (art. 1, comma 146, della legge di stabilità per il 2013, n.228/2012);
- Modalità di acquisizioni di beni e servizi (art. 1 D.L. 95/2012): che prevede, tra l'altro, l'ampliamento dei soggetti tenuti ad acquisire beni e servizi tramite le convenzioni attivate dalla Consip e quello delle categorie merceologiche per le quali saranno attivate le convenzioni;
- Riduzione dotazioni uffici dirigenziali e dotazioni organiche del personale non dirigenziale (art. 2, comma 1, 5 e 6 del D.L. 95/2012);
- Riduzioni di altre tipologie di spese (articolo 8, comma 1 D.L. 95/2012) che prevede, tra l'altro, la riduzione delle spese per comunicazioni cartacee e di telefonia, anche attraverso la razionalizzazione dei contratti e la riduzione degli apparecchi;
- Misure di contenimento delle spese per riscaldamento ed elettricità (art. 48 D.L. 112/2008, convertito dalla legge 06/08/2008 n.133²²);

ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.

²² 1. Le pubbliche amministrazioni centrali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera z), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 sono tenute ad approvvigionarsi di combustibile da riscaldamento e dei relativi servizi nonché di energia elettrica mediante le convenzioni Consip o comunque a prezzi inferiori o uguali a quelli praticati dalla Consip.

CONTO CONSUNTIVO 2015

- Riduzione delle spese per acquisto carta e telefonia (Art. 2 commi 589, 591, 593 legge 24 dicembre 2007 n. 244²³);
- Riduzione del 10% delle somme riguardanti indennità, compensi, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti per incarichi di consulenza (art. 1, comma 56 e seguenti della legge 23/12/2005 n. 266²⁴).

2. Le altre pubbliche amministrazioni adottano misure di contenimento delle spese di cui al comma 1 in modo da ottenere risparmi equivalenti.

23 589 Il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) effettua, anche a campione, azioni di monitoraggio e verifica del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 47 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, nonché delle disposizioni in materia di posta elettronica certificata. Il mancato adeguamento alle predette disposizioni in misura superiore al 50 per cento del totale della corrispondenza inviata, certificato dal CNIPA, comporta, per le pubbliche amministrazioni dello Stato, comprese le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, e per gli enti pubblici non economici nazionali, la riduzione, nell'esercizio finanziario successivo, del 30 per cento delle risorse stanziare nell'anno in corso per spese di invio della corrispondenza cartacea. (...).

591. All'articolo 78 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al citato decreto legislativo n. 82 del 2005, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «2-bis. Le pubbliche amministrazioni centrali e periferiche di cui all'articolo 1, comma 1, lettera z), del presente codice, inclusi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nei limiti di cui all'articolo 1, comma 449, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e comunque a partire dalla scadenza dei contratti relativi ai servizi di fonia in corso alla data predetta ad utilizzare i servizi "Voce tramite protocollo Internet" (VoIP) previsti dal Sistema pubblico di connettività o da analoghe convenzioni stipulate da CONSIP. 2-ter. Il CNIPA effettua azioni di monitoraggio e verifica del rispetto delle disposizioni di cui al comma 2-bis.

2-quater. Il mancato adeguamento alle disposizioni di cui al comma 2-bis comporta la riduzione, nell'esercizio finanziario successivo, del 30 per cento delle risorse stanziare nell'anno in corso per spese di telefonia».

593. In relazione a quanto previsto dai commi 591 e 592, le dotazioni delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri concernenti spese postali e telefoniche sono rideterminate in maniera lineare in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 7 milioni di euro per l'anno 2008, 12 milioni di euro per l'anno 2009 e 14 milioni di euro a decorrere dal 2010. Le altre pubbliche amministrazioni dovranno altresì adottare misure di contenimento delle suddette spese al fine di realizzare risparmi in termini di indebitamento netto non inferiori a 18 milioni di euro per l'anno 2008, a 128 milioni di euro per l'anno 2009 e a 272 milioni di euro per l'anno 2010. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento di tali obiettivi di risparmio, in caso di accertamento di minori economie, si provvede alle corrispondenti riduzioni dei trasferimenti statali nei confronti delle pubbliche amministrazioni inadempienti.

24 56. Le somme riguardanti indennità, compensi, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti per incarichi di consulenza da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005.

CONTO CONSUNTIVO 2015**3. Gestione di competenza**

La gestione di competenza dell'anno 2015, come già evidenziato, presenta un avanzo di € 11.878.938 risultante dalla differenza tra accertamenti per € 233.632.071 e gli impegni di spesa per € 221.753.133, comprensivi di € 38.329.873 di partite di giro.

Di seguito si illustra nel dettaglio l'andamento della gestione di competenza; si precisa che le variazioni e le percentuali di composizioni delle voci saranno calcolate, ove non espressamente indicato diversamente, sul totale di bilancio al netto dei censimenti e delle partite di giro.

3.1 Previsioni iniziali e variazioni in corso d'esercizio

Come già delineato nel paragrafo 1.2, l'Istituto ha provveduto, con deliberazione DGEN/RAG n. 1 del 3 febbraio 2015, all'adozione del piano dei conti integrato ai sensi del DPR 4 ottobre 2013, secondo la matrice di transizione pubblicata sul sito istituzionale della Ragioneria Generale dello Stato.

La citata deliberazione DGEN/RAG n. 1/2015 ha determinato una variazione compensativa sia per le entrate che per le uscite, necessaria per rimodulare gli stanziamenti secondo le nuove articolazioni.

Nel corso dell'esercizio sono stati predisposti due elenchi di variazione alle previsioni di bilancio 2015, deliberato dal Consiglio nella seduta del 4 novembre 2014, per adeguare gli stanziamenti alle nuove esigenze sopravvenute nel corso della gestione.

Il primo elenco di variazione al bilancio di previsione 2015, approvato dal Collegio dei revisori nella seduta del 23 luglio 2015, è stato proposto al fine di ridefinire gli stanziamenti di alcuni capitoli di bilancio e per effettuare l'assestamento del bilancio teso ad aggiornare il bilancio di previsione tramite aggiustamenti degli stanziamenti, in termini di competenza e di cassa.

Tale elenco consta delle seguenti variazioni:

- A. la riduzione delle spese per l'acquisto di mobili e arredi, è stata necessaria in seguito alla proroga per l'anno 2015 della norma di contenimento della spesa per l'acquisto di mobili e arredi (art. 1, comma 141, della legge n. 228 del 24/12/2012) contenuta nell'art. 10, comma 6, del decreto legge 31/12/2014, n. 192 convertito con modificazioni dalla legge 27/02/2015 n. 11. Per adeguare gli stanziamenti sul capitolo 4.6.30.30 "Acquisizione di beni mobili e arredi" del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 alle norme di contenimento, è

CONTO CONSUNTIVO 2015

- stato necessario ridurre di € 49.653,43 lo stanziamento sul capitolo sopramenzionato, incrementare il capitolo 4.1.80.40 “Oneri derivanti da disposizioni di finanza pubblica” per € 40.000,00, ed utilizzare il capitolo 4.1.80.20 “Fondo di riserva” per la differenza pari ad € 9.653,43;
- B. la variazione delle spese degli articoli relativi ai progetti esterni, a seguito della deliberazione DGEN/RAG n. 1 del 3/2/2015 con la quale è stato adottato il piano dei conti integrato previsto dal D.p.r. 132/2013, le “Spese connesse ai progetti finanziati” (capitolo 2.10.20) sono state attribuite in modo dettagliato ad articoli che indicano specificatamente la natura dell’uscita, per le quali in corso di anno è sopraggiunta la necessità di una rimodulazione, nell’ambito delle stesse UPB. Nell’ambito del capitolo 2.10.20 “Spese connesse ai progetti finanziati” si è verificata l’esigenza di istituire due nuovi articoli di bilancio che rappresentino in modo adeguato la spesa sostenuta dall’Istituto relativamente alle spese che riguardano i servizi di auditing e le indennità ed altri compensi corrisposti al personale a tempo determinato;
- C. la rimodulazione, tra le diverse UPB, dei fondi destinati alla realizzazione dei progetti a finanziamento esterno, relativi all’articolo 1.20.70.11 “Indennità e rimborso spese al personale per missioni in Italia e all’estero su progetti finanziati”;
- D. la redistribuzione tra UPB delle risorse previste per gli assegni familiari corrisposti al personale a carico del bilancio Istat e per le voci stipendiali per competenze fisse al personale a tempo indeterminato a carico del bilancio Istat, che è risultata necessaria sulla scorta delle informazioni ricevute dalla struttura competente;
- E. la variazione degli stanziamenti di alcuni articoli di bilancio in base ad ulteriori esigenze manifestate dalle Direzioni competenti nel corso dell’esercizio 2015;
- F. le variazioni derivanti dall’assestamento di cassa.

Le variazioni di competenza contenute nell’elenco sono compensative, pertanto non hanno comportato maggiori spese.

Considerata la mancata costituzione del Consiglio dell’Istituto nel corso del 2015, le variazioni contenute nel 1° elenco di variazione al bilancio di previsione 2015, hanno seguito iter di approvazione differenziati.

Visto l’art. 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 aprile 2011, che dispone che il Presidente provveda nelle materie e per gli atti delegati al Consiglio,

CONTO CONSUNTIVO 2015

ovvero nei casi di urgente necessità, salvo ratifica da parte dello stesso organo nella prima riunione successiva, le variazioni indicate alle lettere A-C e F del predetto elenco di variazione sono state deliberate dal Presidente (prot. 21 DGEN/RAG del 7 agosto 2015).

Le restanti variazioni di cui alle lettere B e D sono state deliberate dal Direttore Generale (prot. 20 DGEN/RAG del 5 agosto 2015); le variazioni indicate alla lettera E, per motivi di urgenza, sono state deliberate dal Direttore Generale (prot. 17 DGEN/RAG del 29/07/2015).

Nella seduta del 15 dicembre 2015 il Collegio dei Revisori ha espresso parere favorevole al 2° elenco di variazione, al fine di rideterminare l'assegnazione dello Stato.

Tale rideterminazione è stata necessaria per adeguare le previsioni a quanto disposto dall'art. 21, comma 1 del Decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, che ha previsto la soppressione della Scuola superiore di statistica e di analisi sociali ed economiche, con il conseguente trasferimento delle attività formative dell'ISTAT alla Scuola nazionale dell'amministrazione. Le risorse finanziarie assegnate all'Istituto Nazionale di Statistica per l'esercizio 2015 sono state ridotte, sia in termini di competenza che di cassa, nella misura di € **151.092,00** (centocinquantunomilanovantadue/00) a valere sul capitolo 1680 del bilancio dello Stato destinato alle spese di funzionamento dell'Istituto.

La riduzione è così determinata:

- € **120.874,00** (centoventimilaottocentoseventaquattro/00) pari all'80% delle risorse finanziarie già stanziare e destinate all'attività di formazione da trasferire alla SNA, quantificate dal DPCM 24 dicembre 2014 e dal DM 41732/2015;
- € **30.218,00** (trentamiladuecentodiciotto/00) pari al restante 20%, così come previsto dall'articolo 21 comma 1 del Decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, destinate al bilancio dello Stato.

A tal fine è stata necessaria una riduzione complessiva di pari importo da effettuare sul capitolo in entrata 1.1.10.10 "Assegnazione dello Stato per le spese di funzionamento" per complessivi € **151.092,00** (centocinquantunomilanovantadue/00).

Ai fini del mantenimento dell'equilibrio di bilancio, e preso atto della nota DG535F del 30 novembre 2015, la riduzione in entrata è stata compensata attraverso una riduzione delle uscite sui seguenti capitoli ed articoli:

- 4.1.20.11.13 "Altre spese per la formazione ed aggiornamento del personale" di € **5.254,01** (cinquemiladuecentocinquantaquattro/01);

CONTO CONSUNTIVO 2015

- 4.1.20.11.14 “Spese di formazione specialistica del personale” di € **32.515,99** (trentaduemilacinquecentoquindici/99);
- 4.1.20.11.15 “Altri servizi diversi n.a.c. per spese di formazione e addestramento del personale” di € **7.206,00** (settemiladuecentosei/00);
- 4.1.20.12 “Formazione obbligatoria” per € **75.898,00** (settantacinquemilaottocento novantotto/00);
- 4.1.80.20 “Fondo di riserva” per € **30.218,00** (trentamiladuecentodiciotto/00).

La variazione, avendo natura compensativa, sia in termini di competenza che di cassa, risulta complessivamente pari a zero.

Il 2° elenco di variazione, considerata l’urgenza delle variazioni in esso contenute e non essendo ancora conclusa la procedura di costituzione del nuovo Consiglio, è stato deliberato, salvo ratifica, dal Presidente con delibera prot. n. DGEN/RAG 44 del 28 dicembre 2015.

In seguito alla costituzione del nuovo Consiglio avvenuta con DCPM del 14 dicembre 2015, registrato alla Corte dei Conti il 5 gennaio 2016, il Consiglio ha ratificato le deliberazioni n. 21/DGEN/RAG del 07/08/2015 e n. 44/DGEN/RAG del 28/12/2015 adottate dal Presidente ai sensi l’art. 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 aprile 2011.

Le deliberazioni sopramenzionate sono state sottoposte al Ministero dell’Economia e delle Finanze che con nota al prot. 3729 del 19/01/2016, ha manifestato parere favorevole.

In data 19 febbraio 2016 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è stata approvata la delibera del 12 gennaio 2016 del Consiglio dell’Istituto in merito al 1° e 2° elenco di variazione al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2015.

A seguito quindi delle variazioni suddette, le previsioni complessive sono passate per le entrate da € **241.870.675** ad € **241.719.583** e per le uscite da € **242.637.633** ad € **242.486.541**.

3.2 Accertamenti

Con riferimento alle entrate, quelle accertate nel corso del 2015, al netto delle partite di giro, risultano pari a € **195.302.198** rappresentano il **98,0%** delle previsioni definitive e sono costituite esclusivamente da entrate ordinarie, visto che per l’anno 2015 non erano previste entrate censuarie.